



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 90 R.D.

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale: Rideterminazione Applicazione/Determinazione aliquota anno 2013

L'anno **duemilatredici** ed addì **nove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **11:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

DEIDDA ANGELO	Sindaco	P
GARAU GIANPAOLO	Vice Sindaco	P
STERA ALESSIO	Assessore	P
CUCCU MARCO	Assessore	P
VENTURA MASSIMILIANO	Assessore	P
MOI MATTEO	Assessore	P
STERA ATTILIO	Assessore	P

risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

e, in particolare, il comma 3 ed il comma 4 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recitano:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n° 917;

Visto:

la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma

3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visto:

l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Richiamata la deliberazione C.C. n° 15, adottata in data 29 aprile 2013, ad oggetto: "Addizionale Comunale IRPEF – Applicazione – Determinazione aliquota anno 2013", mediante la quale si è dato di deliberare:

1) con effetto dal 1° gennaio 2013, di determinare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,2 per cento.

2) che per l'anno 2013, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a €. 10.000,00 (eurodiecimilavirgolazerozero);

stimando, con l'applicazione di quanto deliberato (aliquota 0,2 per cento – reddito esente fino a €. 10.000,00 eurodiecimila/00), adducendo a motivazione il fatto che dai dati ultimi elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (anno 2010), è stata determinata in €. 49.000,00 la base imponibile IRPEF dichiarata nel territorio di questo ente, un introito riguardo l'Addizionale Comunale all'IRPEF di €. 65.000,00 (eurosessantacinquemila/00);

Accertato che, a seguito di una ulteriore analisi condotta successivamente all'adozione della citata deliberazione C.C. n° 15 del 29 aprile 2013, pur avendo ulteriormente monitorato il contenimento di diverse tipologie di spesa corrente, a cui va aggiunta la quasi totale mancata previsione di spese per investimenti, per l'anno 2013, al fine di poter garantire, seppure con importanti limitazioni, pertanto in condizioni di mancata libertà di decisione, un necessario nonché obbligatorio mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 09-08-2013 COMUNE DI DOMUSNOVAS

pubblici da erogare alla collettività, si rende necessario rideterminare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2013 nella misura dello 0,4 per cento;

Considerato altresì necessario, onde venire incontro alle categorie socialmente/economicamente più deboli, stabilire, così come già deciso con la deliberazione C.C. n°15, adottata in data 29 aprile 2013, per l'anno 2013, un limite di esenzione per contribuenti con reddito imponibile IRPEF inferiore o uguale a €. 10.000,00;

Preso atto che il gettito stimato, derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,4 %, al netto della fascia di esenzione (€. 10.000,00) ammonta a €. 125.000,00 (eurocentoventicinquemila/00);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 l'istituzione e l'ordinamento dei tributi rientra nelle competenze del consiglio comunale;

Visto l'art. 48 (competenze delle Giunte) dello stesso T.U. citato, il quale, al comma 2 dispone che la Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio, come del resto espressamente prevede anche il vigente Statuto comunale;

Preso atto che, con la nuova formulazione introdotta a seguito della rivisitazione per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha sostituito l'art. 3, comma 1, del Dlgs 360/2008, il legislatore ha puntualizzato la circostanza del diritto secondo cui i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale IRPEF esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446/97;

Considerato che l'adozione del regolamento a riguardo, ai sensi della lettera f), dell'art. 42 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), non può che essere demandata alla competenza del consiglio Comunale;

Preso altresì atto che anche ad avviso del dipartimento per le Politiche fiscali (nota n: 938 del 12 marzo 2007), anche l'ipotesi relativa alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale IRPEF rientra nella sfera delle attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente Locale;

Atteso, pertanto che, con il presente atto deliberativo si intende assolvere alla funzione propositiva, nei riguardi del Consiglio Comunale, relativamente a: "Addizionale Comunale IRPEF. Proposta al Consiglio Comunale: Rideterminazione Applicazione/Determinazione aliquota anno 2013";

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità

Propone

con effetto dal 1° gennaio 2013, di determinare l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,4 per cento.

che per l'anno 2013, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a €. 10.000,00 (eurodiecimilavirgolazerozero);

di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;

di dare atto che, a seguito dell'approvazione definitiva della decisione di cui al presente atto, lo stesso atto sostituisce integralmente negli effetti giuridici la deliberazione C.C. n° 15, adottata in data 29 aprile 2013, ad oggetto: "Addizionale Comunale IRPEF – Applicazione – Determinazione aliquota anno 2013";

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di dichiarare la deliberazione di approvazione della proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 09-08-2013 COMUNE DI DOMUSNOVAS

L'Assessore alle Finanze e Bilancio

Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile,

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 19-08-2013

DOMUSNOVAS, li 19-08-2013

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 19/8/2013

L'INCARICATO